

VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 26 ottobre 2009 presso la Direzione Centrale del Personale i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali si sono riuniti con il seguente ordine del giorno:

- Tipologia di prestazioni di lavoro per le quali il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa (art. 94, comma 1, lett. g, del CCNL)

L'Agenzia, richiamando il disposto dell'art. 94, comma 1, lett. g del CCNL che prevede la possibilità di considerare attività lavorativa il tempo di viaggio nel caso di ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle 12 ore, informa le OO.SS. che ha individuato alcune tipologie di lavoro, in aggiunta a quelle già prevista dal CCNL, per le quali il tempo di viaggio deve considerarsi attività di servizio.

Si tratta, in particolare, di tipologie lavorative che si caratterizzano per il fatto di svolgersi necessariamente al di fuori della sede di servizio e per le quali la trasferta è un aspetto essenziale della prestazione:

- attività di controllo fiscale svolta presso la sede del contribuente;
- attività di auditing svolta dai funzionari addetti al servizio di audit all'esterno del proprio ufficio;
- attività esterna svolta dai funzionari dalle strutture operative di controllo delle Direzioni regionali e della Direzione Centrale Accertamento
- attività di rappresentanza presso le Commissioni tributarie e la Magistratura ordinaria e onoraria.

Al fine di contemperare tale disposizione con la necessità di contenere i costi per la remunerazione del lavoro straordinario dovuti al prevedibile aumento delle ore lavorative consuntivate, si applicano le seguenti limitazioni:

- al di sotto della distanza chilometrica di 50 km. dalla sede di servizio o, qualora più vicina, dalla propria dimora abituale, il tempo di viaggio non viene considerato attività di servizio;
- l'equiparazione tra attività lavorativa e tempo di viaggio viene riconosciuta per le sole trasferte che comportino un tempo complessivo di viaggio, comprensivo del viaggio di andata e di quello di ritorno, superiore all'ora.

Tale disciplina viene introdotta a carattere sperimentale per un periodo di un anno; al termine del periodo verranno quantificati i costi effettivi dell'iniziativa al fine al fine di poterne valutarne l'eventuale adozione a regime.

Le OO.SS. nel prendere atto di quanto sopra riportato.....

Roma,

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI
	CGIL/FP
	CISL/FP
	UIL/PA
	CONFSAL/SALFI
	RDB/PI
	FLP